

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 23/11/2017

n. 27867

Classificazioni: ASSICURAZIONE (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta	-	Presidente	-
Dott. ARMANO Uliana	-	rel. Consigliere	-
Dott. SCODITTI Enrico	-	Consigliere	-
Dott. POSITANO Gabriele	-	Consigliere	-
Dott. SAIJA Salvatore	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3880/2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI TISATO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. G.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RUSSO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3143/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 12 agosto 2014, a modifica della decisione di primo grado, ha ritenuto la validità e la non vessatorietà della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione professionale stipulato dal notaio B.A., che ha aderito alle condizioni di polizza assicurativa contratta dalla Federnotai con la Milano Assicurazioni.

Avverso detta decisione propone ricorso B.A. con un motivo.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la UnipolSai Assicurazioni, quale incorporante la compagnia di assicurazioni Milano S.p.A..

Il collegio ha invitato a redigere una motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione falsa applicazione delle norme in punto di contratto di assicurazione ed in particolare degli artt. 1322, 1341, 1903, 1914, 1917 e 1952 c.c.. Il ricorrente censura la decisione della Corte d'appello perchè avrebbe violato il principio affermato dalla sentenza della Cassazione 15 marzo 2005 n. 5624: "poichè limita la responsabilità a carico dell'assicuratore predisponente risolvendosi nella mancata copertura

di rischi per i quali solitamente ci si assicura la clausola cosiddetta claims made è vessatoria, si che per la sua efficacia è necessaria la specifica sottoscrizione da parte dell'assicurato". Sostiene il ricorrente che la clausola in esame non può ritenersi semplicemente un elemento di limitativo dell'oggetto del contratto; è evidente che per il tramite della claims made è proprio la garanzia assicurativa in sé ad essere senza dubbio limitata.

2. Il motivo è infondato.

Il giudice d'appello ha affermato che le parti, nella loro autonomia, ben possono stabilire una definizione convenzionale del sinistro coincidente con la richiesta di risarcimento del danno, restando privo di rilievo al momento in cui tale danno si sia concretamente verificato. Che di contro un'interpretazione sul fatto commesso rischierebbe di lasciare scoperti quegli eventi dannosi per i quali vi sia un divario temporale tra la condotta e l'insorgenza del pregiudizio. La polizza contenente la clausola claims made viene a ricomprendere tutte le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità del contratto, così garantendo la copertura di tutti danni potenzialmente già in corso, anche se causati da errori professionali precedentemente commessi e non ancora conosciuti quanto alle conseguenze dal professionista.

Dunque la clausola di specie, secondo la Corte va inquadrata non già nella categoria delle pattuizioni dirette a limitare oppure ad escludere la responsabilità del debitore, ma fra quelle volte a meglio descrivere l'oggetto del contratto e, nello specifico del rischio assicurato.

Di conseguenza non assume il carattere vessatorio e non deve essere specificamente approvata per iscritto. Nella fattispecie in oggetto il notaio B. non poteva pretendere di essere manlevato per un sinistro verificatosi nell'anno 1997, ma denunciate in data 5 ottobre dopo 2004, ben oltre la scadenza naturale della polizza cui non era seguito alcuno rinnovo.

3. La decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità quale risulta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9140 del 06/05/2016. Nella specie siamo in presenza di una clausola claims made pura nella quale si prescinde dal momento di verifica del fatto illecito e si guarda solo alla circostanza che durante la vigenza del contratto intervenga la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato.

4. Secondo il giudizio di questa Corte a Sezioni Unite le clausole claims made pure sono tendenzialmente meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci per il danneggiato e per l'assicurato. Infatti se tendenzialmente non coprono i fatti illeciti verificatisi prima della scadenza del contratto la cui richiesta intervenga dopo la scadenza stessa - effetto svantaggioso - tuttavia coprono i fatti illeciti verificatisi prima della vigenza del contratto a patto che durante la vigenza dello stesso intervenga la richiesta risarcitoria - effetto vantaggioso.

La Corte di merito ha eseguito lo scrutinio di meritevolezza della clausola in oggetto che ha ritenuto quindi valida e non vessatoria.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000.00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge in favore di ciascun controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2017